

**Il Sindaco – Presidente – E. Ferranti, sulla scorta delle favorevoli risultanze istruttorie poste in essere dal competente ufficio comunale, illustra all’Assemblea la proposta di deliberazione di seguito , integralmente, riportata.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- il ruolo dell’azione amministrativa in materia di bonifiche da amianto è rilevante , sia quanto alle bonifiche delle aree costituenti sedime di industrie oppure cave, sia quanto a quelle che si possono definire le micro bonifiche o bonifiche capillari ,attinenti a singoli immobili sui quali insistono rifiuti in amianto o che presentano , fra i loro componenti , materiali contenenti amianto , in particolare , le coperture in cemento –amianto degli edifici;
- la Legge n. 257 del 27 marzo 1992, i Decreti Ministeriali e le norme attuative tecniche successive, hanno di fatto vietato l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione, la produzione di amianto, di prodotti di amianto e di prodotti contenenti amianto in quanto lo stesso è pericoloso per la salute pubblica, specialmente se si trova in stato di degrado;
- i materiali contenenti cemento-amianto, presenti molto spesso nelle abitazioni private, nei garage, nei giardini e nei fabbricati adibiti ad attività artigianali/industriali (in particolare l’amianto si trova nelle vecchie canne fumarie, in contenitori/serbatoi per liquidi, in lastre ondulate di copertura, ecc...) molto utilizzati fino alla fine degli anni ’80 sono pericolosi per la salute in quanto potenzialmente cancerogeni, per la possibilità di dispersione in aria di eventuali fibre di amianto;
- in occasione di eventi meteorici particolari (grandinate, trombe d’aria, ecc..) si possono verificare danni alle strutture edilizie con conseguente possibilità di dispersione di fibre contenenti amianto;
- la presenza di materiali deteriorati in cemento amianto costituisce un problema igienico - ambientale ed un rischio per la salute pubblica della collettività e non solo per chi lo detiene;
- ad oggi non esiste l’obbligo di rimuovere materiale contenente amianto, salvo che non sia rilevato il pericolo di dispersione della fibre, ed è pertanto necessario sensibilizzare i proprietari di edifici in cui sono presenti tali materiali, ad attivarsi per operare programmi di controllo e manutenzione periodica, al fine di ridurre al minimo l’esposizione a tali rischi da parte delle persone;

Rammentato che:

- in data 20 dicembre 2004 l’Agenzia d’Ambito ATERSIR ha sottoscritto la convenzione per l’affidamento, a partire dall’1/1/2005, del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ad Hera s.p.a., per il territorio “Area Bolognese”, area in cui ricadono i Comuni di Baricella, Bazzano, Bentivoglio, Budrio, Casalecchio di Reno, Castello d’Argile, Castello di Serravalle, Castenaso, Crespellano, Galliera, Granarolo dell’Emilia, Malabergo, Minerbio, Molinella, Monte San Pietro, Montereenzio, Monteveglio, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sasso Marconi, Zola Predosa;
- in data 30 marzo 2010 è stato approvato il Piano Provinciale dei Rifiuti che individua le strategie e le azioni idonee all’implementazione di un percorso di gestione sostenibile dei

rifiuti, ponendo tra l'altro, obiettivi di riduzione dei rifiuti e miglioramento della raccolta differenziata;

- con Deliberazione n. 24 del 06/06/2013, esecutiva a tutti gli effetti di legge, il Consiglio Comunale di Bentivoglio ha approvato il “Regolamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati” che estende la modalità domiciliare per la raccolta dei rifiuti, in attuazione delle direttive della Comunità Europea, degli orientamenti della normativa nazionale ed in linea con il nuovo Piano Provinciale della Gestione dei Rifiuti, al fine di implementare un percorso sostenibile di gestione dei rifiuti;
- in data 03/05/2016 con Deliberazione n. 67 è stato approvato dall'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna il “Piano regionale di gestione dei Rifiuti” che conferma e rafforza gli indirizzi nel solco della riduzione dei rifiuti e nella raccolta differenziata;

RILEVATA l'esigenza di fornire ai cittadini l'opportunità di conferire al servizio pubblico i rifiuti derivanti dalla rimozione di quantità modeste di materiali contenenti amianto in matrice compatta, presenti presso la propria residenza, al fine di evitare i problemi ambientali e sanitari derivanti dal loro abbandono incontrollato;

DATO ATTO che i suddetti rifiuti sono classificati come “urbani” sulla base della provenienza da civile abitazione;

RILEVATA altresì l'opportunità che i cittadini, che effettuano autonomamente (senza rivolgersi a ditte specializzate) e personalmente la rimozione di quantità modeste di materiali contenenti amianto in matrice compatta, possano richiedere che tali rifiuti vengano ritirati a domicilio, seguendo un'apposita procedura;

RITENUTO ,in base a quanto sopra esposto , apportare al menzionato regolamento comunale disciplinante la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati la necessaria modifica volta alla “gestione dei rifiuti contenenti amianto”, introducendo al Titolo II – “ Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ad alla raccolta differenziata”-, a tal proposito, l'articolo 12-bis del seguente tenore :

#### Art. 12bis- GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

“I rifiuti contenenti cemento- amianto di origine domestica sono classificati come Rifiuti Urbani Pericolosi.

Chiunque intenda disfarsi di beni contenenti cemento-amianto deve, di norma, rivolgersi a Ditte specializzate e autorizzate a svolgere l'attività di bonifica e smaltimento dei beni suddetti.

Solo qualora tali beni siano di modeste quantità e in forma compatta ( lastre , tubi o canne ,piccoli contenitori per liquidi) , l'utente domestico può avvalersi del servizio pubblico appositamente istituito dal Comune ,attenendosi allo scrupoloso rispetto delle limitazioni qualitative e quantitative nonché delle modalità definite dall'apposito Protocollo da sottoscrivere con AUSL e Gestore e dovrà provvedere autonomamente a mettere in sicurezza il rifiuto utilizzando gli appositi presidi.

Come meglio sarà precisato nel Protocollo di cui al precedente comma , sono esclusi dal suddetto servizio di raccolta , i rifiuti contenenti cemento amianto che si presentino in forma friabile , i quali devono essere gestiti unicamente da ditte specializzate e autorizzate.”

DATO ATTO che la modifica anzidetta è stata predisposta in concerto con l’Agenzia Territoriale dell’Emilia – Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti ( ATERSIR ) ;

DATO atto che gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dal presente provvedimento saranno previsti nel piano finanziario della Tari;

VISTO l’articolo 117 , comma 6, della Costituzione della Repubblica Italiana che prevede la potestà regolamentare dei Comuni in ordine alla disciplina dell’organizzazione e svolgimento delle funzioni agli stessi attribuiti;

VISTA la legge 27 marzo 1992 ,n. 257, recante “ Norme relative alla cessazione dell’impiego di amianto”;

VISTO l’articolo 7 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) e successive modifiche ed integrazioni , il quale prevede che il comune adotti regolamenti nelle materie di propria competenza , ed in particolare per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni;

VISTO lo Statuto del Comune di Bentivoglio ;

Rilevata la propria competenza a provvedere nel merito , ai sensi dell’articolo 42,comma 2 lett. a ) del menzionato decreto n. 267 del 2000;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del III Settore Geom. Massimo Graziani ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed omesso il parere di regolarità contabile in quanto la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

### ***DELIBERA***

- 1) Di modificare , per le motivazioni ed i fini espressi nella premessa- narrativa che qui si intendono, espressamente, richiamati, il “Regolamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati,” approvato con deliberazione di Consiglio n. 24 del 2013, introducendo, al titolo II dello stesso, l’articolo 12 bis , rubricato : Gestione dei rifiuti contenenti amianto ;
- 2) Di allegare al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale , per una migliore e più facile lettura, l’intero testo del Regolamento di cui al precedente punto sub 1), contenente la modifica introdotta (Vedi articolo 12 bis) ;
- 3) di disporre che dalla data di entrata in vigore del Regolamento suddetto siano abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso;
- 4) di demandare al Responsabile del III Settore Geom . Massimo Graziani l’adozione degli atti che si renderanno necessari e/o opportuni per la concreta realizzazione delle azioni previste.

A conclusione della relazione illustrativa , il Sindaco – Presidente- dichiara aperta la fase della discussione .

.....

Pertanto, il Sindaco – Presidente- mette ai voti la proposta di deliberazione in precedenza illustrata

L'esito della votazione, resa per alzata di mano , è il seguente :

Presenti . n.

Favorevoli n.

Contrari n.

Astenuti n.

La proposta di deliberazione E' APPROVATA/ NON APPROVATA.